



COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

Regolamento Comunale
per la

**Celebrazione
dei Matrimoni con rito civile o della
Costituzione delle Unioni civili**



Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 29/11/2021

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Oggetto e fini del regolamento	10	Allestimento della sala
2	Disposizioni generali	11	Prescrizioni per l'utilizzo degli spazi, danni e responsabilità
3	Luogo della celebrazione	12	Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un Interprete
4	Orario per le celebrazioni	13	Tutela dei dati personali.
5	Casi non previsti dal presente regolamento.	14	Norme abrogate
6	Funzioni Ufficiale di Stato Civile	15	Pubblicità del regolamento
7	Giornate ed Orario di Celebrazione	16	Rinvio dinamico
8	Organizzazione del servizio	17	Invito al Prefetto
9	Richiesta della celebrazione	18	Entrata in vigore

Trattamento IVA delle somme percepite per i matrimoni celebrati fuori dell'orario d'ufficio o in una sede comunale staccata.

Risoluzione del 23.08.2007, n. 236 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

“... Nel caso di specie le prestazioni rese in concessione con la funzione istituzionale, mediante utilizzo di immobili di pregio di proprietà del Comune e in orario diverso da quello d'ufficio, non sembrano assumere autonoma rilevanza rispetto alla prestazione principale così da realizzare i presupposti dell'assoggettamento al tributo.”

ART. 1 – OGGETTO E FINI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina della celebrazione dei matrimoni con rito civili e per la costituzione di unioni civili di cui agli articoli da 84 a 116 del codice civile e al contenuto della circolare del Ministero degli Interni 7 giugno 2007, n. 29

Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La celebrazione del matrimonio o dell'unione è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).
2. Essa ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella sede a ciò adibita, di norma all'interno dell'orario di servizio al momento in vigore, previo nulla osta dell'ufficio competente.

ART. 3 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1. Di norma i matrimoni e le unioni sono celebrati nella Sala del Consiglio Comunale.
2. Oltre che nella suddetta sede, il matrimonio civile o la costituzione dell'unione civile può essere celebrato/a, su domanda degli interessati anche in luoghi idonei presso strutture private o di proprietà comunale, quali individuati con apposito atto della Giunta Comunale che per queste occasioni assumono la denominazione di "Casa Comunale".
3. Nei suddetti locali idonei, sarà istituita una sede distaccata dell'ufficio di stato civile previa comunicazione al Prefetto come previsto dall'art. 3 del DPR 396/2000.
4. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai suddetti luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.

ART. 4 – ORARIO PER LE CELEBRAZIONI

1. I matrimoni civili o le costituzioni delle unioni civili, in via ordinaria, sono celebrati nel rispetto dei seguenti orari:

GIORNO	ORE ANTIMERIDIANE		ORE POMERIDIANE		NOTE
	DALLE ORE	ALLE ORE	DALLE ORE	ALLE ORE	
LUNEDI'	10	13	15	18
MARTEDI'1013
MERCOLEDI'10131518
GIOVEDI'1013
VENERDI'1013
SABATO1012

2. Per i matrimoni e per le unioni celebrati in detti orari non è dovuto alcun rimborso di spese.

3. Per i matrimoni e per le unioni celebrati in orario diverso da quelli indicati nel comma 1, in orario da concordare sarà quantificato il rimborso di spese per consumi, forfettari di €. 100,00;

ART. 5 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - il codice civile;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
- L. 20 maggio 2016, n. 76, recante: «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»
- le altre leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni - autonomie locali;
- lo statuto comunale;
- gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- gli usi e consuetudini locali.

Art. 6 - FUNZIONI UFFICIALE DI STATO CIVILE

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396 «Regolamento dell'ordinamento dello stato civile», purché cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
2. La delega di Ufficiale di Stato Civile può essere fatta anche ai dipendenti a tempo indeterminato. Possono celebrare i matrimoni civili anche i consiglieri, gli assessori comunali o i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
3. Il celebrante avrà cura del ritiro, della tenuta e del deposito dei registri degli atti di matrimonio utilizzati per la celebrazione.

Art. 7 - GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, gratuitamente all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.
2. La celebrazione del matrimonio fuori dall'orario di servizio potrà avvenire, su domanda degli interessati, nel rispetto dei giorni e degli orari indicati dall'ufficio e sono comunque subordinati alla disponibilità del Sindaco o suo delegato per la celebrazione nonché alla disponibilità, compatibilmente con le esigenze istituzionali, della sala richiesta e previo pagamento del relativo rimborso forfettario pari ad €. 100,00.
3. Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti festività:
 - 1 e 6 gennaio
 - Pasqua e lunedì di Pasqua
 - 25 Aprile
 - 1° Maggio
 - 2 Giugno
 - 15 Agosto
 - 1° Novembre
 - Giugno (Festa del Santo Patrono Sacro Cuore di Gesù)
 - 8, 25 e 26 Dicembre

Art. 8 - RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE

1. La richiesta di celebrazione si presenta presso l'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi ed indirizzata al Sindaco, secondo la modulistica predisposta dall'ufficio di stato civile.
2. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, dei testimoni la data e l'ora del matrimonio, la scelta del regime Patrimoniale, un recapito telefonico.
3. La richiesta relativa all'uso della sala del Palazzo Comunale o all'uso di sale fuori dal Palazzo Comunale deve essere inoltrata di norma 60 (sessanta) giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Porto Tolle da parte dei due nubendi. La domanda sarà sottoposta al visto del Sindaco o da un suo delegato.
4. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. Del D.P.R. 396 del 03-11-2000.
5. Una volta accertata la disponibilità dei locali, gli sposi dovranno provvedere ad effettuare il versamento dell'importo, se dovuto, secondo le modalità previste per legge, non oltre il 15° giorno precedente la data di celebrazione del matrimonio
6. Qualora questo non avvenisse nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

Art. 9 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile, il quale entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta.
2. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri Uffici Comunali, le disposizioni necessarie per garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Art. 10 - ALLESTIMENTO DELLA SALA

1. In tutte le sedi che saranno istituite sul territorio comunale, i matrimoni e le costituzioni delle unioni dovranno essere celebrati alla presenza della bandiera italiana ed europea, quali simboli formali della sua destinazione a sede comunale.
2. La sala ove si celebra il matrimonio o l'unione potrà essere arredata con addobbi a cura e spese degli sposi, con divieto di appendere fiori o altro alle porte o alle pareti e di utilizzare candele accese o fiamme libere.
3. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa.
4. Il Comune di Porto Tolle si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 11 - PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI, DANNI E RESPONSABILITA'

1. Nel palazzo comunale è assolutamente vietato, prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che imbratti i luoghi aperti al pubblico o che crei pericolo per terzi. Detta condotta è vietata anche negli spazi attigui.

2. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala per la celebrazione del matrimonio civile, la somma di € 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.

3. Nel caso si verificano danni al Palazzo Comunale o alle altre strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Art. 12 - MATRIMONIO O COSTITUZIONE DI UNIONE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

1. Nel caso in cui gli sposi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana.

2. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua Italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.

3. L'interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile unitamente ai nubendi al momento della richiesta di pubblicazioni e alla richiesta di celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico sottoscrivendo, alla presenza dei nubendi o costituenti unione, apposito verbale sulla capacità ad effettuare la traduzione richiesta.

ART. 13 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come aggiornato dal GDPR 679/2016 UE e ss.mm.

ART. 14 – NORME ABROGATE.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 15 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.

1. La visione del presente regolamento è garantita nell'apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune di Porto Tolle.

ART. 16 – RINVIO DINAMICO.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ART. 17 – INVIO AL PREFETTO

1. Copia del presente regolamento viene inviata al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 9, comma 2, del d.P.R. 3 novembre 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", così come richiesto con circolare Ministeriale 7 giugno 2007, n. 29.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

SI
ATTESTA e CERTIFICA
CHE

Il presente Regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 29/11/2021 con atto n.74
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 13-12-2021 al 28-12-2021 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).
- che è entrato in vigore il 01/01/2022 essendo la deliberazione di CC n. 74/2021 divenuta esecutiva il 23/12/2021 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)